

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 29 MAGGIO 2009, N. 22464: i rilievi fotografici effettuati dalla P.G. possono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento pur in assenza di un verbale.

Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte in tema di rilievi fotografici: «...*questi ultimi sono legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento, "pur in assenza di un verbale", come prescritto dall'art. 431, co. 1 lett. b) c.p.p., " in quanto il termine "verbale" da un lato ha carattere generico, ricomprendendo qualunque categoria di atti che raccolgano la prova di un'attività svolta dalla p.g., dall'altro ha pregnante riferimento contenutistico, sì che, in definitiva, mancando la contestazione circa la provenienza dei rilievi fotografici dalla p.g., la presenza di un verbale di accompagnamento sarebbe risultata del tutto superflua".* ».

N. 26758/08 Registro generale
N. 236 Sentenza

22464/09



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale

Composta dai Signori:

1. dr. <i>Pierluigi Onorato</i>	Presidente
2. dr. <i>Alfredo Teresi</i>	Consigliere
3. dr. <i>Alfredo Maria Lombardi</i>	Consigliere
4. dr.ssa <i>Guicla I. Mulliri</i>	Consigliere <i>rel.</i>
5. dr. <i>Luigi Marini</i>	Consigliere

all'esito dell'udienza pubblica del 29 gennaio 2009

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CLERICI Marcello, nato a Pavia il 16.8.73
imputato art. 51 D.Lg.vo n. 22/97

avverso la *sentenza della Corte d'Appello di Milano* in data 16.6.08

Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guicla I. Mulliri;

Sentito il P.G., nella persona del dr. Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Sentito il difensore dell'imputato, avv. Girolamo De Rada, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

o s s e r v a

1. *Provvedimento impugnato e motivi del ricorso* - L'odierno ricorrente è stato condannato in primo grado per la contravvenzione di cui all'art. 51 del D.L.vo 22/97



essendo state accertate irregolarità nell'indicazione, sui registri, della quantità di olio esausto scaricato da smaltire. Con la sentenza qui impugnata, la condanna è stata confermata dalla Corte d'Appello.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il difensore dell'imputato deducendo:

1) violazione e falsa applicazione delle norme procedurali relative agli accertamenti urgenti compiuti dalla p.g. (art. 606 lett c) c.p.p. in rel. agli artt. 354, 357 co. 2 lett. e) 357 co. 3 c.p.p.)

Più specificatamente, il ricorrente osserva che, in occasione dei rilievi effettuati dalla p.g. il 21.7.04 ai sensi dell'art. 354 c.p.p. avrebbe dovuto essere redatto un verbale come prescritto dall'art. 357 co. 2 lett. e) c.p.p.; e ciò perché il verbale è mezzo di documentazione di natura dichiarativa che riproduce e descrive quanto verificato innanzi al suo autore.

Dalla mancanza del verbale, deve discendere la nullità degli atti compiuti e la loro inutilizzabilità.

2) violazione e falsa applicazione delle norme procedurali relative agli accertamenti urgenti compiuti dalla p.g. (art. 606 lett c) c.p.p. in rel. agli artt. 354, 356 e 373 c.p.p.).

La censura, in questo caso viene mossa con riferimento all'ulteriore sopralluogo effettuato dalla p.g. il 15.10.04. che, anche in questo caso, i giudicanti di merito hanno qualificato "atti irripetibili". Anche accedendo a ciò, tuttavia, si osserva che avrebbe dovuto applicarsi l'art. 356 c.p.p. che prevede la facoltà, per l'indagato, di essere assistito. Tale diritto è cosa diversa dal "non impedire al difensore di assistere" come affermato dai giudici d'appello. Conseguentemente, la p.g. avrebbe dovuto avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore. L'omessa adozione di tale cautela determina una violazione del diritto di difesa e, conseguentemente, una nullità.

In ogni caso, si osserva anche che il verbale, redatto in questo caso, non reca la sottoscrizione della parte ed è stato predisposto solo dopo tre giorni dal compimento dell'atto stesso senza che si sia dato atto dei motivi del ritardo.

3) difetto di motivazione e violazione di legge processuale (art. 606 lett c) ed e) c.p.p. in rel. agli artt. 237 e 256 c.p.p.) in quanto la p.g., una volta acquisiti i documenti, non li ha sottoposti a sequestro. Alla medesima doglianza, la Corte d'appello ha risposto, però, in maniera da ritenere insoddisfacente e, praticamente, priva di motivazione visto che l'obiezione è stata che si trattava di argomento "irrilevante". Al contrario, si obietta, un atto di sequestro avrebbe messo l'indagato nella condizione di esperire dei mezzi di gravame appositamente previsti.

4) violazione e falsa applicazione delle norme processuali in tema di informazione di garanzia (art. 606 lett c) c.p.p. in rel. agli artt. 220 disp. Att c.p.p. e 97 c.p.p.). Il Clerici, infatti, era indiziabile di reato sin dalla verifica del 1° luglio 2004 ma solo dopo l'atto ulteriore del 15 ottobre 2004 egli è stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore.

Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.

2. *Motivi della decisione* - Il ricorso è infondato e deve essere respinto.



Per quanto attiene al primo motivo, è sufficiente evocare l'orientamento consolidato di questa S.C. (Sez. I, 8.10.97, Rv. 208736) - assolutamente in termini per essere stata pronunciata in una fattispecie relativa a rilievi fotografici - secondo cui questi ultimi sono legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento, *"pur in assenza di un verbale"*, come prescritto dall'art. 431, co. 1, lett. b) c.p.p., *"in quanto il termine "verbale" da un lato ha carattere generico, ricomprendendo qualunque categoria di atti che raccolgano la prova di un'attività svolta dalla p.g., dall'altro ha pregnante riferimento contenutistico, sì che, in definitiva, mancando la contestazione circa la provenienza dei rilievi fotografici dalla p.g., la presenza di un verbale di accompagnamento sarebbe risultata del tutto superflua"*.

Tale è esattamente il caso che qui occupa dove, infatti, anche la decisione impugnata sottolinea che *"il Tribunale dà atto che sui fatti non vi sia stata, di fatto, contestazione da parte dell'interessato la cui difesa si limita ad ipotizzare un di lui errore nell'indicazione della quantità di olio esausto indicata nel registro di carico-scarico"* (f. 1).

Ergo anche presente, l'auspicato "verbale" sarebbe stato ininfluenza.

Ad ogni modo, sempre sulla base della decisione citata e di molte altre conformi (per tutte, Sez. U, 28.10.98, Barbagallo, Rv. 212758 seguita da molte altre conformi), la giurisprudenza di questa Corte ha asserito stabilmente che *"i verbali di sopralluogo e di osservazione, con le riprese fotografiche connesse, in quanto riproducenti fatti e persone individuati in situazioni soggette a mutamento, costituiscono atti irripetibili"* con tutto ciò che, evidentemente, consegue in tema di inserimento di tali atti al fascicolo del dibattimento.

Ciò, del resto, è quanto è stato molto bene ed opportunamente sottolineato anche nella decisione impugnata (f. 2) respingendo l'analogo motivo di appello proposto.

Per ragioni analoghe, deve considerarsi infondato il secondo motivo.

Che, anche in questo caso, si verta in tema di atti irripetibili lo conferma, non solo, la costante linea interpretativa di questa S.C. (S.U. 28.10.98, Barbagallo, Rv. 212758) a proposito di sopralluoghi ma, implicitamente, lo ammette lo stesso ricorrente che, nello sviluppare il presente motivo, lo supera a propria volta per lamentare, in ogni caso, un'asserita violazione del diritto di difesa per mancato avviso al difensore.

Il tenore letterale dell'art. 356 c.p.p. è, però, chiarissimo nell'affermare che il difensore *"ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato"*. Conseguentemente corretta si rivela la sintetica ma efficace replica della Corte, sul punto quando obietta che non risultava *"in alcun modo che al difensore dell'imputato (che non aveva alcun diritto di essere preventivamente avvisato) sia stato impedito di assistere all'attività di accertamento sui luoghi)"*.

Giusta è, altresì, la risposta che la Corte fornisce (*"sfugge la rilevanza"*) in ordine al terzo motivo essendo effettivamente "ininfluenza" la doglianza circa la mancata sottoposizione a sequestro dei registri una volta che si abbia presente il capo di imputazione ove si contesta all'imputato di avere effettuato il deposito preliminare degli olii esausti e degli accumulatori di piombo in quantità superiore o comunque in contrasto con specifici punti della D.G.R VII/5441 e di avere omesso di contrassegnare i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti e le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti solidi e liquidi. A tale stregua, il sequestro dei registri sarebbe stato del tutto irrilevante.

Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo, il quarto, nel quale si asserisce una presunta violazione del diritto di difesa per non essere stato raggiunto l'imputato da nessuna informazione di garanzia sebbene egli risultasse come indiziato da tempo risalente.

In realtà, l'assunto è apodittico e prescinde dal contenuto letterale, sia dell'art. 369 che dell'art. 369 bis c.p.p. In entrambi i casi, il discrimine è rappresentato dalla necessità



di compiere un atto cui "il difensore ha diritto di assistere". Evidente, però, che, per degli atti di polizia giudiziaria come quelli in esame (esecuzione di fotografie), non era assolutamente prevista la presenza di un difensore. Del resto, sul punto, si è espressa chiaramente anche questa stessa sezione (12.11.01, Zadra, Rv. 220607) operando opportuni distinguo tra l'"informazione di garanzia", prevista dall'art. 369 c.p.p. e quella di "informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto alla difesa", prevista dall'art. 369 bis; "mentre la prima deve essere emessa, sia pure non necessariamente prima o contestualmente, quando si procede ad un atto "a sorpresa", la seconda (la cui omissione è espressamente sanzionata con la nullità degli atti successivi) deve esserlo prima dell'invito a rendere interrogatorio o, comunque, prima dell'espletamento di un atto d'indagine cui il difensore abbia diritto di assistere".

Il caso in esame non può essere ricompreso in nessuna delle ipotesi appena descritte. Le attività di p.g. sono quindi state compiute regolarmente e non può invocarsi alcuna inutilizzabilità o, ancor meno, nullità trattandosi di sanzioni processuali tassative tra le quali che non rientra quanto verificatosi nella specie.

Da ultimo, deve replicarsi, con rigetto, anche al motivo ulteriore svolto in udienza circa l'asserita maturazione della prescrizione avendo riguardo alla data del fatto indicata nel decreto penale di condanna.

In realtà, è proprio muovendo da quella data – 15.10.04 (dell'ultimo accertamento) – che si perviene alla data del 15.4.09 (dovendosi applicare la disciplina antecedente la modifica delle norme sulla prescrizione perché più favorevole). La prescrizione, pertanto, non è ancora maturata.

Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna, del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.

ri g e t t a


il ricorso e

c o n d a n n a

il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 29 gennaio 2009

Il Consigliere estensore
(dr. ssa Guicciardi Milliri)



4

Il Presidente

(dr. Pierluigi Onorato)

